



USB – Unione Sindacale di Base
Università degli studi di Trieste

Università degli Studi di Trieste
Amministrazione Centrale
Tit./Cl. 1/10
N. 0070994 Data 09/06/2022
Ufficio Organizzazione e relaz. sindaca

RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta nella lista <USB Pubblico Impiego>

Trieste, 08 giugno 2022

All'Università degli studi di Trieste
P.le Europa, 1
34127 – TRIESTE

Oggetto: introduzione di un sistema di videosorveglianza da parte dell'ateneo.-

Com'è noto, con lettera a firma della delegata del rettore per le politiche del personale prot. num. 63663 del 23/05/2022, l'università di Trieste ha manifestato la volontà di introdurre un sistema di videosorveglianza presso tutte le strutture di ateneo. In pari data, in allegato a E-Mail dell'ufficio relazioni sindacali, è stato inviato a parte sindacale il correlato testo dell'accordo integrativo.

Al riguardo è opportuno premettere che – nonostante la nuova formulazione¹ del precetto normativo dell'art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 – a tutt'oggi non è venuto meno il divieto di controllo “a distanza”. Il divieto in argomento continua a persistere per due concomitanti ragioni. In primo luogo gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, per i quali è confermato lo speciale procedimento (sindacale o amministrativo) stabilito dalla legge, sono quelli, secondo il nuovo dettato normativo, “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, il che indirettamente conferma il divieto di installazione di strumenti diretti al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. In secondo luogo, il divieto di controllo a distanza si riconnette direttamente al rispetto di importanti precetti costituzionali. Infatti, l'art. 41, 1° co., della Costituzione prescrive che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla *dignità umana*, mentre, di ricalzo, l'art. 2087 C. civ. impone all'imprenditore di tutelare la *personalità morale* dei lavoratori.

Nella giurisprudenza sulla nuova disposizione statutaria si registra un primo orientamento, al momento maggioritario, per cui la sussistenza del divieto deve essere confermata anche nella formulazione vigente, essendo posti stringenti limiti, sostanziali e

¹ La norma è stata modificata ad opera dell'art.23 del Decreto delegato 151/2015 e dell'art. 5, 2° comma del Decreto delegato 185/2016.

procedurali, alle possibilità di controllo (Trib. Torino 19 settembre 2018; Trib. Roma 24 marzo 2017; Trib. La Spezia 25 novembre 2016, con nota di G. Cassano, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 1, 302; Cass. Pen. 8 settembre 2016, n. 51897, per cui “con la rimodulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza”).

Nel dispositivo del succitato “accordo” parte pubblica fa esplicito riferimento a “finalità di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”.

In particolare, al punto a) cita la finalità di “garantire la sicurezza e l’incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo che accedono alle strutture, aree di pertinenza e sedi di pertinenza dell’ateneo”.

Al riguardo USB chiede che l’ateneo espliciti – per iscritto – in quali occasioni sarebbe stata messa in pericolo la sicurezza e persino l’incolumità² dei soggetti come sopra descritti.

Al punto b) cita la finalità di “tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione dell’università, da atti vandalici, furti e danneggiamenti”.

Al riguardo USB chiede che l’ateneo espliciti – per iscritto – le dimensioni qualitative e quantitative, comprensive del singolo valore monetario, di ciascuna delle condotte richiamate in “accordo” con riferimento ad un arco di tempo almeno quadriennale, dal 01/01/2018 al 31/12/2021, precisandole e correlandole a ciascuno dei singoli anni.

Chiede altresì di apprendere in quali giornate e in quale fascia orario le asserite condotte si sarebbero verificate indicando in quale stanza/laboratorio/aula/ufficio e così via e di quale edificio³.

Segnala, nel contempo, che a ciascuna delle condotte richiamate in “accordo” sono correlabili fattispecie previste dal codice penale⁴ e pertanto chiede se dette condotte siano

² Incolumità: integrità, spec. In quanto garantita contro pericoli o attentati (Vocabolario della lingua italiana – Devoto-Oli - Le Monnier editore, 2010). Ed ancora: **incolumità** s. f. [dal lat. *Incolumitas -atis*]. – Il fatto d’essere o rimanere incolume, illeso; integrità fisica di una persona (in quanto vi sia pericolo che tale integrità venga lesa, riceva danno da qualche cosa): *attentare all’i. di qualcuno*; *garantire l’i. degli operai in un lavoro rischioso*, facendoli lavorare in condizioni tali che non vi sia pericolo di infortuni (Vocabolario Treccani, edizione digitale reperibile sul sito internet dell’istituto Treccani).

³ USB ricorda che è disponibile una dettagliata numerazione di ogni singola stanza e di ogni singolo edificio universitario.

⁴ Ad esempio, per il danneggiamento il riferimento è all’art. 635 del codice penale, quello di danneggiamento di informazione, dati e programmi informatici dall’art. 635-bis, il furto dall’art. 624 c.p. e così via. A mero titolo esemplificativo, riporta il solo testo dell’art. 635:

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’art. 625;
2. opere destinate all’irrigazione;

state tempestivamente denunciate alle autorità competenti e quale sia l'esito di dette denunce.

Al punto c), cita la finalità di “cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti”.

Al riguardo, la scrivente componente sindacale chiede di apprendere – per iscritto – a quali fattispecie di illeciti fa riferimento l'ateneo e con quali soggetti sarà esercitata l'asserita “cooperazione”.

Da ultimo, ma non per ultimo, segnala che l'allegato “regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza” all'art. 7 (“conservazione dei dati”) prevede che le immagini registrate vengano conservate per un periodo non superiore a 10 giorni dalla loro rilevazione. Nel contempo il medesimo articolo fa salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi dell'università, così ampliando ulteriormente il predetto periodo di conservazione delle immagini.

Sulla questione, il garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (*Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010*) prevede quanto segue (paragrafo 3.4):

“La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana”.



3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

USB PI – Unione Sindacale di Base
Università degli studi di Trieste

Questa componente sindacale rimane in attesa di formale risposta scritta protocollata.


Molti saluti,

USB – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Università degli studi di Trieste

Componente delegazione trattante di parte sindacale – RSU eletta

Referente di ateneo: sig. Ferdinando ZEBOCHIN

A handwritten signature in black ink, reading "Ferdinando Zebocin". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'Z'.